



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice designato dott.ssa Benedetta Barbera letti gli atti del procedimento n. 24-1/2022;

vista la proposta di concordato minore depositata in data 21-11-2022 nell'interesse di **BENINI ELISA** (C.F. BNNLSE85C45H620B), rilevato che pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

rilevato che sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII, in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Rovigo;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC;

esaminati gli atti;

rilevato che ai fini dell'ammissibilità ex art. 77 CCII della domanda di concordato minore è necessario che:

- la stessa sia corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenti requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che la ricorrente ha riferito che nel 2021 ha sottoscritto atto di donazione, a favore del padre, dell'immobile acquistato con mutuo nel 2007, esponendo che detto immobile era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 257/2014 presso il Tribunale di Mantova, la quale venne dichiarata chiusa per antieconomicità quando il bene raggiunse il valore di € 9.000;

rilevato che la ricorrente ha dedotto, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata in data 13.12.2022 dalla scrivente Giudice, che tale atto di donazione non risulta un atto in frode ai creditori, per le seguenti ragioni: i) in quanto non è impedito al creditore ipotecario di effettuare nei confronti del padre della ricorrente (donatario) una nuova e diversa esecuzione immobiliare per far valere le proprie ragioni creditorie, stante l'ipoteca di cui al mutuo contratto tuttora iscritta sul bene; ii) gli altri creditori di cui al concordato minore potrebbero proporre un'azione revocatoria avverso l'atto di donazione in esame



ottenendo così una dichiarazione di inefficacia a loro favore, tuttavia, il valore di cui alla liquidazione di questo immobile verrebbe totalmente assorbito dal creditore ipotecario per la sua parziale soddisfazione (l'ipoteca gravante sullo stesso è pari ad € 196.460,00, per capitale € 98.230,00), nulla residuando per gli altri creditori privilegiati e chirografari, atteso il modesto valore dell'immobile, come testimoniato dalla chiusura per antieconomicità della procedura esecutiva RG 257/2014 (l'ultima asta andata deserta prevedeva un'offerta minima di € 12.973,00);

rilevato, inoltre, che la ricorrente ha giustificato tale operazione “sospetta” deducendo che ha inteso donare l'immobile al padre per evitare l'aggravarsi della sua situazione debitoria, essendo costretta, altrimenti, a sostenere le relative spese imu, oneri consortili e condominiali;

rilevato che l'OCC nella sua relazione particolareggiata e nella nota integrativa del 9.01.2023 ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente;

rivelato che, sulla base di quanto dedotto dalla ricorrente e dall'OCC non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;

ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, co. 2 *bis* CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **BENINI ELISA** C.F. (BNNLSE85C45H620B) nata a Rovigo il 05/03/1985, residente a Rovigo, Via Passetto n. 27,

CONFERMA

la nomina del dott. Federico Salvalaggio anche per la carica di commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni di OCC;

DISPONE

la pubblicazione del presente Decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Rovigo, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, previo oscuramento dei dati sensibili;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA



ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente Decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVERTE

che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa; avverte i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

DISPONE

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa



all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente Decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente Decreto.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente e al dott. Federico Salvalaggio.

Rovigo, 03/02/2023

Il Giudice

Benedetta Barbera

